



Bozen, 14.03.2022

Bearbeitet von:  
Flavio Ruffini  
Tel. 0471 41 7100  
Thomas.senoner@provinz.bz.it

Egr.  
Segreteria della VIII Commissione  
ambiente

Egr.  
Segreteria della X Commissione attività  
produttive

**Audizione 14/03/2022 Commissioni VIII e XB - Disegno di Legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n° 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.**

Egregi Signore e Signori,

come richiesto invio di seguito i nostri commenti a riguardo del Disegno di Legge in discussione:

***Integrazione al presente testo:***

**ART. 5 Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale**

I beneficiari primari di questo articolo dovrebbero essere le imprese a forte consumo di gas naturale (consumo annuo superiore a 94.582 mc). Tra queste imprese andrebbero inserite anche le seguenti tipologie di aziende:

- gli alberghi (Cod. ATECO 55.10.00) ne abbiamo molti in Provincia con consumo superiore a questo limite
- i teleriscaldamenti (Cod. ATECO 35.30)

Anche nel settore del teleriscaldamento ci sono parecchi operatori, che hanno un consumo gas fortemente maggiore di quanto indicato, anche se parte del fabbisogno energetico possa essere coperto da altri fonti tra cui i rinnovabili.

Si tratterebbe perciò di modificare il comma 2 dell'Art. 5 del DL Energia come segue:

**Art. 5**

1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato



Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022, **nonché quella che opera nel settore del turismo identificato dal codice ATECO 55.10.00 (Alberghi) e nel settore del teleriscaldamento identificato dal codice ATECO 35.30**, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

### **Ulteriore riflessione:**

Attualmente il prezzo del gas naturale per il mercato tutelato (sostanzialmente per le famiglie italiane) viene determinato dall'Autorità di settore (ARERA). Tale prezzo è anche tra i driver fondamentali per il prezzo del gas, che si forma sul mercato libero, dato che la maggioranza delle offerte sono configurate come "prezzo tutelato meno lo sconto".

Sappiamo che l'Italia importa oltre il 95% del proprio fabbisogno da fornitori esteri, pressoché unicamente extra-UE. Nei confronti di questo è difficile imporre un price cap, specie in un contesto dove la domanda supera l'offerta e pertanto quasi impossibile trovare un sollievo per il prezzo finale.

Ugualmente sappiamo, che oltre il 50% del gas importato, viene acquistato in ragione di contratti di lunga durata, cd. take or pay, con formule di indicizzazione che determinano variazioni di prezzo moderate e lente a svilupparsi nel tempo e sappiamo anche che solo la parte minoritaria del gas importato viene acquistato con condizioni indicizzate alle quotazioni presso la borsa (hub) TTF (Title Transfer Facility), dove si assiste invece ad un drammatico rally dei prezzi.

Per questo motivo ci si chiede come mai ARERA determina il prezzo del gas naturale per il mercato tutelato unicamente sulla base delle quotazioni forward presso la borsa (hub) TTF, determinando così un'evidente distorsione, tale per cui le famiglie sono completamente esposte alle dinamiche del mercato e si allarga inesorabilmente la forbice di prezzo tra chi acquista (a caro prezzo) e chi vende (importando ad un prezzo più conveniente). Forse anche per questo motivo ENI, il principale importatore ed attore sul mercato del gas italiano, ha registrato nel 2021 l'utile netto più alto dal 2012!

Sicuramente a giustificazione della scelta adottata da ARERA di ancorare il prezzo del gas naturale alle quotazioni presso la borsa (hub) TTF, possa essere il fatto che non siano note le condizioni di acquisto del gas importato attraverso contratti take or pay (ma sicuramente da rendere più trasparente). Considerando il



record di guadagni raggiunto dall'ENI nel 2021 possiamo comprendere quanto queste condizioni debbano essere vantaggiose o comunque non svantaggiose.

Questa modalità di determinazione del prezzo del gas naturale determina però un notevole aumento dei prezzi dell'energia (gas ed elettricità) ed un'insopportabile pressione inflattiva sulla vita delle famiglie e le attività delle imprese, con gravi conseguenze sulla ripresa economica del paese, ora a rischio stagflazione.

Per questo si chiede di fare un'ulteriore riflessione sulla modalità come viene determinato il prezzo del gas e se il Parlamento o il Governo non intenda intervenire su tali meccanismi, almeno fino alla fine del conflitto bellico in atto in Ucraina.

Distinti saluti

Direttore di Ripartizione  
Flavio Ruffini  
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)